



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2021/169 del 01/08/2021

Oggetto: PROROGA DELL'ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO LUNGO LA S.P. 12 IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL NAVIGLIO BRENTA DAL KM 0+573 AL KM 0+683

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA
Collaboratore:

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 23, comma 1-ter introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha stabilito che la Città Metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 dalla data di insediamento del Consiglio Metropolitan, avvenuta il 31 agosto 2015;

premessi che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le Città Metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. lo Statuto della Città Metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (di seguito D.Lgs. n. 267/2000), che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare l'art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato e modificato rispettivamente con Decreti del Sindaco Metropolitan n. 1 del 03/01/2019 e n. 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;
- v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 s.m.i., *Nuovo Codice della Strada*, ed il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

visto che:

- i. con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 58 del 23/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo la strada provinciale S.P. 12 "Casello 9 -

Piove di Sacco” – ID manufatto 010 – Ponte sul Naviglio Brenta a cavallo tra il Comune di Stra e Fiesso D’Artico – II° Stralcio”;

- ii. con Determinazione Dirigenziale n. 1193 del 31/05/2021 i lavori in parola sono stati aggiudicati all’impresa PASQUAL ZEMIRO S.r.l., C.F./P.IVA 02055950279, con sede legale in via Seriola Veneta Sinistra 64 – 30034 Malcontenta di Mira (VE);

richiamata la propria ordinanza n. 2021/148 del 29/06/2021, con la quale veniva istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la S.P. 12 dal KM 0+573 al KM 0+683 in corrispondenza del ponte sul Naviglio Brenta in località Paluello dalle ore 08:00 del giorno 05/07/2021 alle ore 09:00 del giorno 19/07/2021;

vista l’ordinanza di proroga n. 2021/164 del 19/07/2021, che estendeva l’istituzione del predetto senso unico alternato regolato da semaforo fino alle ore 09:00 del giorno 02/08/2021;

considerato che, per il completamento di alcune attività propedeutiche, è necessaria un’ulteriore proroga dell’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico sopra richiamato fino alle ore 19:00 del giorno 13/08/2021;

ritenuto necessario, quindi, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all’emanazione di un provvedimento temporaneo atto all’istituzione momentanea del senso unico alternato del traffico lungo il tratto di strada oggetto dei lavori;

visti:

- i. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i;
- ii. il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs., approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i;
- iii. l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;
- iv. l’art. 31 del Nuovo Statuto Provinciale;
- v. l’art 55 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;
- vi.

ORDINA

di prorogare, ferme restando tutte le precedenti prescrizioni, i termini di durata del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in oggetto, stabiliti con ordinanza n. 2021/148 del 29/06/2021 e con successiva proroga n. 2021/164 del 19/07/2021, fino alle ore 19:00 del giorno 13/08/2021;

AVVERTE

- i. che il presente provvedimento ha validità fino alle ore 19:00 del giorno 13/08/2021;
- ii. che la presente ordinanza avrà effetto a partire dall’effettivo inizio delle lavorazioni e per tutto il tempo necessario all’esecuzione delle stesse, e perderà immediatamente vigore nel caso di anticipata conclusione delle opere;
- iii. che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio della Città Metropolitana di Venezia, del Comune di Stra, del Comune di Fiesso D’Artico e del Comune di Dolo;
- iv. che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- v. che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- vi. che la Città Metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- vii. che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., *Nuovo Codice della Strada*, e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., *Regolamento di Attuazione ed Esecuzione*;

viii. che, a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, ai sensi della Legge 1034/71, al T.A.R. del Veneto per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/71, nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente